

Formazione, accesso alla professione e garanzie degli avvocati

Manfredi Bontempelli*

DOI: 10.54103/milanoup.245.c629

ABSTRACT ITALIANO: Il contributo affronta il tema della formazione professionale dell'avvocatura con riguardo al problema del coordinamento dei percorsi universitario e postuniversitario in vista della preparazione teorico-pratica. Le considerazioni si estendono alla magistratura nell'ottica di garantire l'acquisizione di una comune cultura della legalità e delle garanzie, evidenziando il ruolo dell'università per il rafforzamento dell'autonomia delle professioni legali fondata sull'autonomia del sapere giuridico.

ABSTRACT ENGLISH: The contribution addresses the issue of professional training for the legal profession, with particular regard to the coordination of undergraduate and postgraduate education in view of theoretical and practical preparation. The reflections also extend to the judiciary, with the aim of ensuring the acquisition of a shared culture of legality and guarantees, highlighting the role of the university in strengthening the autonomy of the legal professions, grounded in the autonomy of legal knowledge.

SOMMARIO: 1. Il collegamento della formazione forense con la formazione universitaria. – 2. Obiettivo culturale della formazione forense e cause della sua crisi. – 3. Caratteri principali del percorso selettivo e formativo dell'avvocatura. – 4. Separazione dei percorsi di accesso alle professioni e garanzie degli avvocati.

1. Il collegamento della formazione forense con la formazione universitaria

Il tema della formazione forense è al centro di interessanti iniziative organizzate dall'accademia in collaborazione con la magistratura e l'avvocatura, come testimoniano i numerosi convegni e seminari tenuti sull'argomento nelle università italiane, ed è oggetto di riflessione scientifica anche in ambito penalistico¹.

* Professore ordinario di diritto processuale penale e direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Milano (ORCID 0000-0002-5735-8914).

1 V., per es., fra i sostanzialisti, M. Donini, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi. La formazione comune e non separata di magistrati e avvocati è una premessa al tema delle carriere*, in *Sist. pen.*, 11 gennaio 2023; M. Caputo, *In cammino verso un'ermeneutica prescrittiva nell'applicazione della legge penale*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 1072; M. Pelissero, *La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Una riflessione sulla formazione post lauream al tempo della separazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2024,

Il dibattito riguarda le potenzialità applicative del sistema normativo vigente da parte degli attori della formazione giuridica (università, magistratura e avvocatura) e la prospettiva *de iure condendo*, alla quale ha dato impulso, fra l'altro, la *proposta di Regolamento per le scuole per le professioni legali*, presentata nel maggio 2023 dalla Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche e condivisa dalla Conferenza delle associazioni di area giuridica. La proposta si prefigge il superamento del sistema attuale imperniato sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, previste dall'art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e regolate dal d.m. 21 dicembre 1999, n. 537.

L'analisi della questione in discorso influenza l'esame e la stessa impostazione del problema della formazione erogata nei corsi di laurea in giurisprudenza, ed è da questo influenzato. Non è superfluo precisare che i due percorsi (universitario e formativo-professionale) devono coordinarsi e integrarsi reciprocamente. È interessante osservare che l'art. 2 comma 2 della menzionata *proposta di Regolamento* prevede che ai corsi organizzati dalle scuole per le professioni legali per la preparazione ai concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria e tributaria e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, possono accedere anche gli studenti non ancora laureati, a partire dal secondo semestre del quinto anno del corso di studi della laurea magistrale in giurisprudenza (o del secondo anno dei corsi biennali di laurea magistrale). In questa prospettiva, sarebbe incoerente organizzare i corsi di laurea senza tener conto delle esigenze formative di tipo professionalizzante, proprie degli studenti interessati a partecipare ai concorsi.

Bisogna, pertanto, assumere una visione ampia della questione della formazione professionale, degli avvocati e dei magistrati, porsi il problema del coordinamento del percorso formativo giuridico anteriore e successivo alla laurea e distinguere, ulteriormente, il tema della formazione necessaria per svolgere le professioni legali dal tema della preparazione necessaria per accedere alle professioni stesse. Il tentativo di trovare una sintesi fra i due profili ha da sempre rappresentato, e rappresenta ancora oggi, una sfida al centro dell'esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali².

p. 843. Cfr. anche, fra i processualisti, M. Chiavario, *Sistema penalistico e formazione professionale: cenni introduttivi di un alieno*, in F. Ruggieri (a cura di), *Insegnare diritto penale e processuale penale oggi. Che cosa, perché, come*, Pisa, 2019, pp. 201 ss. Rileva l'assenza di una letteratura sulla metodologia didattica in ambito penale, R. Orlandi, *L'insegnamento della procedura penale: cosa, come e a chi insegnare*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1239.

2 Sulle vicende "interne" ed "esterne" che hanno impattato sul funzionamento delle scuole, v., in particolare, M. Pelissero, *La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., pp. 843 ss.

2. Obiettivo culturale della formazione forense e cause della sua crisi

Anche per gli avvocati, come per i magistrati, l'obiettivo formativo principale è di carattere culturale e consiste nel garantire l'acquisizione di una base comune di valori giuridici. Si tratta, in particolare, di assicurare, attraverso il percorso formativo, il radicamento di una cultura della legalità e delle garanzie condivisa con i magistrati, in quanto patrimonio inalienabile di tutti gli operatori della giustizia³. Va da sé che la formazione comune dei laureati in giurisprudenza, fine istituzionale delle scuole di specializzazione per le professioni legali, rinsalda il legame valoriale di base degli avvocati con i magistrati.

Nell'odierno contesto storico-politico, il perseguimento del suddetto fine culturale costituisce il problema di fondo della formazione professionale dei magistrati, date le criticità esistenti nel sistema del tirocinio affidato agli uffici giudiziari e alla Scuola superiore della magistratura, secondo gli artt. 1 comma 2 e 18 d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26⁴. L'attuale sistema è in grado di favorire una comunanza valoriale "interna" alla magistratura ordinaria, ma non è idoneo a garantirne una "esterna" con l'avvocatura, dando luogo a una distorsione interpretativa, tanto nociva per le garanzie dei magistrati, quanto per quelle degli avvocati, di pari rilevanza costituzionale delle prime. In forza di una malintesa "cultura della giurisdizione", vengono inclusi nella giurisdizione i magistrati requirenti, in aggiunta ai giudicanti, ed esclusi gli avvocati, che non concorrerebbero allo sviluppo del "diritto vivente", essendone semplici "utenti o destinatari"⁵. Non va trascurato che questa lettura influisce sullo stesso svolgimento della professione forense, in quanto porta a un'alterazione della dialettica processuale basata sulla parità fra accusa e difesa davanti al giudice (art. 111 comma 2° Cost.). Si può, quindi, dire che l'analisi del tema della formazione forense non può prescindere da una riflessione sul predetto problema formativo riguardante i magistrati.

Il mancato radicamento di un retroterra culturale trasversale agli avvocati e ai magistrati è dovuto, essenzialmente, a una duplice linea di tendenza accentuatasi con le ultime riforme. Da un lato, il sistema è sempre più orientato a separare la formazione dei magistrati e degli avvocati. Dall'altro, la formazione dei magistrati è sempre più organizzata in autonomia dalla magistratura stessa e sempre meno in ambito accademico, pur restando aperta al contributo universitario attraverso il coinvolgimento dei professori nell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura.

3 Al riguardo v., di recente, M. Gialuz, *Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante*, in *Sist. pen.*, 2024, 9, p. 86.

4 Si rinvia a M. Bontempelli, *Separare la formazione dei magistrati?*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2025, 3, pp. 204-205.

5 V., in chiave critica, M. Donini, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi*, cit.

Gli auspicabili correttivi implicano un ripensamento dell'attuale assetto della formazione professionale dei magistrati impartita con il tirocinio, ma non del fatto che essa sia comune a tutti i magistrati ordinari, come previsto dall'art. 18 comma 1 d.lgs. n. 26/2006. La comunanza di valori fra magistrati requirenti e giudicanti, facilitata dal comune percorso formativo, non confligge, ma è anzi funzionale all'obiettivo fondamentale della riforma della separazione delle carriere (d.d.l.c. n. 1917, approvato dal Parlamento e sottoposto a *referendum*), consistente nel rafforzamento dell'imparzialità del giudice e della decisione, valore fondante dell'ordinamento.

3. Caratteri principali del percorso selettivo e formativo dell'avvocatura

In ben altra direzione è andata strutturandosi la formazione degli avvocati, nell'ambito della quale è stato istituzionalizzato l'apporto dell'accademia al percorso di accesso alla professione. È, pertanto, evidente che l'università può incidere sul momento formativo decisivo, che condiziona l'abilitazione professionale. Inoltre, il contributo accademico si colloca in un percorso professionalizzante, in quanto la preparazione all'esame di abilitazione, avendo un contenuto teorico-pratico, è compenetrata alla formazione professionale del tirocinante e viceversa. La preparazione al concorso per uditore giudiziario è, invece, di tipo teorico, in forza del contenuto delle prove d'esame, e si può svolgere privatamente, poiché si tratta di un concorso di primo livello⁶. Manca, pertanto, una sinergia con la formazione professionale. Per giunta, in ambito forense, la tendenza è quella di anticipare l'iter selettivo professionale, rispetto alla conclusione del corso di laurea, in base alla sequenza "tirocinio professionale-laurea-esame di abilitazione", che può accelerare l'ingresso nella professione (di sei mesi), rispetto alla sequenza tradizionale "laurea-tirocinio-esame".

Attualmente, gli studenti dei corsi di laurea non possono accedere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, che erogano didattica formativa ai laureati in giurisprudenza (art. 16 comma 2 d.lgs. 398/1997), ma possono svolgere il tirocinio professionale del praticante avvocato, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio, ai sensi dell'art. 41 comma 6, lett. d), L. 31 dicembre 2012, n. 247⁷. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi (art. 41 comma 5 l. n. 247/2012) e consiste nella pratica presso uno

6 Sul punto, v., per es., M. Pelissero, *La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., p. 845.

7 Il tirocinio svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea postula la stipulazione di una convenzione tra università e ordine forense ai sensi dell'art. 40 L. n. 247/2012.

studio professionale⁸ e nella frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 L. n. 247/2012. Questi possono essere organizzati anche dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, in forza dell'art. 2 comma 1 d.m. 9 febbraio 2018, n. 17. Pertanto, le scuole possono già erogare didattica agli studenti non laureati, legittimati a intraprendere il tirocinio professionale e, quindi, a frequentare i corsi di formazione di indirizzo professionale.

Alla luce di questo quadro normativo, può ragionevolmente sostenersi che la formazione giuridica dei corsi di laurea debba coordinarsi e integrarsi con la formazione dei corsi per l'accesso alla professione di avvocato, che è di contenuto sia teorico che pratico, in linea con la tradizionale didattica biennale erogata dalle scuole di specializzazione per le professioni legali⁹, ed ha un fine professionalizzante, come si ricava dall'art. 3 comma 1 d.m. n. 17/2018, in quanto il corso punta a far conseguire al tirocinante la preparazione necessaria, non solo all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, ma anche allo svolgimento dell'attività professionale¹⁰. Il corso formativo è parte integrante del tirocinio forense, per definizione professionalizzante (v. art. 41 comma 1 L. n. 247/2012)¹¹.

Va considerato che la formazione di carattere teorico-pratico erogata dai corsi di indirizzo professionale ha il compito di "sostenere e integrare la preparazione del tirocinante", ai sensi del citato art. 3 comma 1. Ne deriva che un peso rilevante continua ad essere attribuito alla pratica presso uno studio legale. Il sistema normativo fa, tuttavia, comprendere come il tirocinante debba possedere una preparazione a contenuto sia teorico che pratico di base di cui devono farsi carico i corsi di laurea. I corsi di laurea non hanno un fine professionalizzante, ma devono radicare una preparazione teorico-pratica, da sviluppare, in chiave professionalizzante, lungo il percorso di accesso all'avvocatura.

8 In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 41 comma 7 L. n. 247/2012) e può consistere nella formazione erogata dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, in quanto, in base all'art. 41 comma 9 L. n. 247/2012, il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

9 V. l'art. 7 comma 6 d.m. n. 537/1999, che prescrive alle scuole di dedicare l'attività didattica «all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi».

10 Secondo lo stesso art. 3 comma 1, «i corsi devono altresì assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato».

11 Il tirocinio professionale ha lo scopo di fare conseguire al praticante avvocato le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale, nonché di fare apprendere e rispettare al praticante i principi etici e le regole deontologiche (art. 41 comma 1 L. n. 247/2012).

L'iter formativo e selettivo dell'avvocatura risulta, quindi, incentrato sul progressivo affinamento della preparazione teorico-pratica degli studenti e dei tirocinanti, che può essere arricchita dall'esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, nell'ambito dei corsi di cui al d.m. n. 17/2018. La didattica dei corsi specialistici e forensi non deve, ovviamente, replicare la didattica precedente. È, semmai, questa a dover essere ripensata, quantomeno nel biennio conclusivo, per preparare la formazione teorico-pratica specialistica e garantire la continuità del percorso. Il rafforzamento dei fini applicativi, che pure non esaurisce gli obiettivi dell'insegnamento del diritto nei corsi di laurea¹², passa, fra l'altro, dal rafforzamento delle materie di diritto positivo, dal potenziamento dei corsi di taglio pratico e dall'introduzione di corsi di carattere interdisciplinare, esigenza, questa, tanto più sentita nel settore penalistico, dato il particolare legame fra il diritto sostanziale e il diritto processuale¹³.

4. Separazione dei percorsi di accesso alle professioni e garanzie degli avvocati

La separazione dei percorsi di accesso all'avvocatura e alla magistratura è in qualche misura inevitabile in un sistema come il nostro, dove i magistrati sono nominati per concorso (art. 106 comma 1° Cost.) ed hanno garanzie proprie (Titolo IV Cost.). Ciò non esclude l'esigenza di una formazione di carattere teorico-pratico comune, radicata nel percorso universitario. Il terreno della formazione teorico-pratica è dove si gioca la partita culturale decisiva per le professioni legali, concernente il patrimonio di valori fondante le professioni degli avvocati e dei magistrati, valori che non vanno elaborati in astratto, ma assimilati in concreto, attraverso lo studio casistico. Il lavoro formativo richiede il metodo della clinica giudiziaria¹⁴, perché ricomprende l'analisi delle patologie della prassi, e dei correttivi interpretativi.

La formazione professionale degli avvocati e dei magistrati postula, pertanto, l'organizzazione di corsi di taglio sia teorico-pratico, sia strettamente pratico, in cui affinare le tecniche di redazione degli atti giudiziari. Non costituisce un limite, ma una risorsa formativa, l'apprendimento delle tecniche di redazione degli atti proprie delle altre professioni legali (per esempio, della sentenza per gli avvocati e i magistrati requirenti, delle memorie o impugnazioni per i magistrati

12 V., al riguardo, R. Kostoris, *Metodo, aperture e valori nell'insegnamento del diritto processuale penale: brevi considerazioni introduttive*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, p. 1233.

13 V., sul punto, G. Gatta, *Insegnare diritto penale oggi: cosa, perché e come*, in F. Ruggieri (a cura di), *Insegnare diritto penale e processuale penale oggi*, cit., p. 133; nonché R. Orlandi, *L'insegnamento della procedura penale: cosa, come e a chi insegnare*, cit., p. 1244.

14 Per un esempio di metodologia clinica applicata alla formazione giuridica nei corsi di laurea, v. A. Della Bella, *La «Clinica legale di giustizia penale» dell'Università degli Studi di Milano*, in *Quest. Giust.*, 3, 2019, pp. 95 ss.

giudicanti). Ciò che deve distinguere i percorsi di accesso alle professioni è il tirocinio pratico, da svolgere presso gli uffici giudiziari requiranti e giudicanti per i magistrati e presso gli studi legali per gli avvocati. Il tirocinio pratico è la sede in cui affinare la preparazione tecnica, che si affianca alla preparazione di carattere teorico-pratico, e non può trovare spazio in ambito accademico.

Fra gli attori della formazione giuridica, l'accademia è quello che appare culturalmente più attrezzato per erogare con efficienza, rispetto allo scopo culturale di cui si è detto, la formazione di carattere teorico-pratico, e l'attore «più credibile», si è osservato, non essendo portatore di interessi forensi “di parte”¹⁵. Pertanto, dovrebbe partecipare più attivamente anche al percorso formativo dei magistrati, nell'ottica di superare l'attuale assetto di “chiusura” basato sulla competenza esclusiva della Scuola superiore della magistratura. Si potrebbe ipotizzare, per esempio, che alla sessione del tirocinio dei magistrati svolta presso la Scuola¹⁶ si affianchi una sessione organizzata in ambito accademico, sempre avente per oggetto corsi di taglio teorico-pratico e strettamente pratico. Oppure si potrebbero riformare la composizione e il funzionamento della stessa Scuola, prevedendo una più marcata “apertura” alla componente universitaria e un più evidente accostamento alle scuole per la formazione dei laureati di matrice accademica.

Un più forte coinvolgimento della cultura accademica rilancerebbe la prospettiva della condivisione dei saperi fra l'avvocatura e la magistratura, seppure in un contesto di separazione dei poteri¹⁷, con l'obiettivo di radicare in tutti i magistrati ordinari una “cultura della giurisdizione” correttamente intesa, premessa indispensabile alla creazione di un *background* valoriale di base, fondato sulla legalità e sulle garanzie del nostro ordinamento, anche e soprattutto in ambito penalistico. È corretto sostenere che la cultura della giurisdizione debba caratterizzare anche il pubblico ministero. Ma non nel senso che il pubblico ministero debba essere ricondotto alla giurisdizione, rispetto alla quale è estraneo, in quanto la legge attribuisce la funzione di decisione ai soli giudici (art. 1 c.p.p.). Significa, invece, che il comportamento processuale ed extraprocessuale del pubblico ministero debba informarsi alla cultura della giurisdizione e rispettare

15 V. M. Donini, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi*, cit., appunto sottolineando «il ruolo della cultura accademica che, per non essere rappresentativa di nessuna parte del processo [...], sembra meno forte sul piano degli interessi ‘di categoria’, ma è più credibile sul piano della vocazione alla verità, mentre la magistratura ha pur sempre una predisposizione alla decisione autoritativa dei casi e alla politica dell'interpretazione».

16 Va ricordato che, in questa sessione, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo della Scuola nel programma annuale (art. 20 comma 1 d.lgs. n. 26/2006). Sempre in forza di questa disposizione, la sessione «deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio».

17 M. Donini, *Cultura dei penalisti e condivisione dei saperi*, cit.; M. Pelissero, *La crisi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., p. 849.

la netta distinzione di funzioni di accusa e di decisione¹⁸, e la parità tra funzioni di accusa e di difesa, come pure è richiesto per il comportamento del giudice.

Alla “cultura della giurisdizione” vanno ricondotti anche gli avvocati, che non sono semplici fruitori del diritto vivente, ma vi concorrono attivamente, partecipando alla dialettica processuale. Pertanto, anche la formazione professionale degli avvocati deve prefiggersi l'obiettivo di fare attecchire nel ceto forense tale cultura e la capacità d'incidere sulla creazione del “diritto giurisprudenziale”. Gli strumenti ermeneutici per l'elaborazione del “diritto vivente” sono comuni ai magistrati e agli avvocati e devono essere oggetto della medesima formazione teorico-pratica.

La contaminazione del sapere giuridico, di carattere teorico-pratico, non indebolisce, ma semmai rafforza l'indipendenza, non solo dei magistrati, ma anche degli avvocati. Infatti, questa ha come necessario presupposto l'autonomia del ragionamento giuridico, comune bagaglio delle professioni legali. Inoltre, il rafforzamento di un sapere comune agli avvocati e ai magistrati funge da antidoto rispetto alle logiche autoreferenziali che si possono sviluppare all'interno di ogni professione legale. L'indipendenza dell'avvocato non è un valore fine, ma strumentale all'esercizio efficiente della funzione difensiva, il che condiziona, a sua volta, l'imparzialità della decisione, al pari dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati requirenti e giudicanti¹⁹.

18 M. Bontempelli, *Separare la formazione dei magistrati?*, cit., p. 205.

19 Cfr., sul punto, N. Zanon, *L'imparzialità del giudice*, in N. Zanon, F. Biondi, *Il sistema costituzionale della magistratura*, V ediz., Bologna, Zanichelli, 2019, p. 198.